# TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

## SOCIETÀ DEL GRUPPO AXALTA COATING SYSTEMS ("Axalta")



### ASPETTI GENERALI

- ASPETTI GENERALI

  I presenti Termini e condizioni generali per l'acquisto di Beni e Servizi ("Condizioni di acquisto") si applicano in via esclusiva. Axalta non accetta termini e condizioni del Fornitore che contrastino con o differiscano dalle presenti Condizioni di acquisto, salvo il caso in cui Axalta acconsenta espressamente alla loro applicabilità. La presa d'atto o l'escuzione dell'ordine di Axalta è da consideraris quale consenso alle presenti Condizioni di acquisto. Le presenti Condizioni di acquisto nella loro versione più recente trovano inoltre applicazione per ogni affare futuro con il Fornitore, Qualsiasi modifica di o aggiunta alla specifica di Beni o descrizione di Servizi di Axalta richiede il preliminare ed esplicito consenso scritto di Axalta. Qualsiasi modifica di o aggiunta alle presenti Condizioni di acquisto e a tutti gli altri accordi conclusi da Axalta e dal Fornitore hanno carattere vincolante solo se concordati per i scritto.
  Qualora le presenti Condizioni di acquisto vengano emanate con riferimento a un ordine di acquisto in conformità a un accordo esistente tra Axalta e il Fornitore ("Accordo esistente") e l'ordine di acquisto precisi che esso viene emesso in conformità all'Accordo esistente, le disposizioni dil'Accordo esistente prevarranno su eventuali disposizioni discordanti delle presenti Condizioni di acquisto.

  Accordi verbali o garanzie rilasciate da Axalta prima della conclusione dell'Accordo non hanno carattere
- discondant derie present Contizioni di acquisto.

  Accordi verbali o garanzie rilasciate da Axalta prima della conclusione dell'Accordo non hanno carattere giuridicamente vincolante. Tali accordi verbali o garanzie vengono sostituiti dall'Accordo. La precedente disposizione non trova applicazione soltanto laddove gli accordi verbali o le garanzie specifichino espressamente che essi sono destinati a mantenere carattere vincolante o a essere confermati per iscritto da Axalta.

  I riferimenti alle Clausole inclusi nelle presenti Condizioni di acquisto costituiscono riferimenti alle clausole delle presenti Condizioni di acquisto, salvo laddove diversamente indicato.

  Salvo diversa indicazione nell'ordine di acquisto, tutti gli Incoterms utilizzati da Axalta sono conformi agli Incoterms 2020 1.5
- 1.6
- 1.7

- OFFERTA DEL FORNITORE

  Le offerte e i preventivi del Fornitore non creano obblighi in capo ad Axalta.

  Le offerte e i preventivi del Fornitore non prevedono la corresponsione di un compenso da parte di Axalta e devono essere sottoposti gratuitamente all'attenzione di Axalta.

- ORDINE DI ACQUISTO E ACCETTAZIONE

  Il Fornitore deve confermare per iscritto ciascun ordine di acquisto o ordine di acquisto modificato di Axalta.
  L'esecuzione dell'ordine di acquisto da parte del Fornitore è da ritenersi accettazione espressa da parte sua.
  Nell'inten corrispondenza concernente l'ordine di acquisto, il Fornitore deve indicare il numero completo dell'ordine di acquisto e il riferimento di Axalta. 3.3

### DATE DI CONSEGNA E VARIAZIONI NELLA CONSEGNA

- DALE JULUNSEGNA E VARIAZIONI NELLA CONSEGNA

  Il Fornitore deve rispettare le date di consegna o le date di erogazione dei Servizi concordate. Per ottemperare a tale disposizione, i Beni devono essere consegnati privi di difetti nel luogo di destinazione entro i normali orari di ufficio e i Servizi devono essere debitamente eseguiti come precisato nell'Accordo. Qualora un'accettazione formale sia richiesta da norme di legge o precisata nell'Accordo, ai fini dell'ottemperanza alla presente disposizione si applica l'ora indicata per tale accettazione. Consegne/Servizi anticipati o parziali richiedono il preliminare consenso scritto di Axalta. 4.1
- Axalta. Qualora il Fornitore non sia in grado di adempiere per intero o in parte ai propri obblighi contrattuali, o non entro l'arco di tempo stabilito, deve darne immediatamente informazione ad Axalta per iscritto, indicando i motivi del ritardo e la durata prevista del ritardo. Un'eventuale ricevuta di consegne/Servizi non costituisce un'accettazione della spedizione ne una rinuncia di eventuali diritti o pretese. Eventuali modifiche ai Beni oggetto di consegna o ai Servizi oggetto di erogazione richiedono il preliminare consenso scritto di Axalta 4.2
- 4.3
- Eventuali modifiche ai Beni oggetto di consegna o ai Servizi oggetto di erogazione richiedono il preliminare consenso scritto di Axalta.

  In caso di inadempienza nella consegna, Axalta ha diritto a richiedere il risarcimento dei danni in luogo dell'adempimento, trascorso infruttuosamente un congruo periodo di proroga.

## CONSEGNA, IMBALLAGGIO E MARCATURA

- ccompagnata da tutti i documenti di spedizione necessari e da tutti gli altri documenti
- In caso di consegne da Paesi terzi (Importazioni), il Fornitore deve fornire ad Axalta tutti i documenti e le informazioni 5.2
- In caso di consegne da Paesi terzi (Importazioni), il Fornitore deve fornite ad Axalta tutti i documenti e le informazioni necessari per una dichiarazione di importazione completa alle autorità competenti per lo sdoganamento, come disposto dalle norme di legge del Paese di importazione.

  Il Fornitore deve escludere ogni danno da trasporto attraverso un carico adeguato e un idoneo imballaggio dei Beni. I documenti di spedizione devono riportare il numero d'ordine, di richiamo e di materiale di Axalta, il numero di controllo qualità del Fornitore, il peso e/o la quantità lordi, di tara e netti, tutte le altre informazioni o etichette richieste a parte da Axalta e, ove opportuno, la data entro la quale devono essere utilizzati i Beni. L'imballaggio deve essere etichettato in ottemperanza alle norme di legge in vigore. Ciò si riferisce, in particolare, all'etichettatura come sostanza pericolosa o preparato pericoloso, alla conformità agli standard CE, nonché all'etichettatura secondo la rispettiva normativa vigente in materia di merci pericolose.

  Il materiale di imballaggio non deve essere fatturato separatamente ad Axalta. Il Fornitore deve trattare i rifiutti di imballaggio in conformità con le norme di legge. Il Fornitore deve ritirare e smaltire a proprie spese l'imballaggio per il trasporto e qualsiasi altro imballaggio. 5.3

- DOCUMENTI

  Beni consegnati dal Fornitore devono essere accompagnati dai necessari manuali d'uso e manutenzione.

  I Beni consegnati dal Fornitore devono essere accompagnati dalle opportune schede di sicurezza. Se richiesto da Axalta, i certificati dei test che documentano la conformità alle specifiche, i certificati di analisi, i certificati di qualità, le analisi di rischio, la dichiarazione di conformità per la certificazione CE secondo la direttiva UE in materia, nonché i certificati di ultimazione lavori, le informazioni tecniche e di altro tipo, tutti necessari a soddisfare i requisiti delle istruzioni concernenti la movimentazione dei Beni, devono essere forniti gratuitamente dal Fornitore alla consegna o in qualsiasi altro momento indicato da Axalta.
- In assenza di istruzioni speciali da parte di Axalta, le informazioni richieste ai sensi di tutte le norme e dei regolamenti nazionali e internazionali in vigore devono essere fornite dal Fornitore. 6.3

## FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- FATTURAZIONE E PAGAMENTO

  Il Fornitore deve trasmettere ad Axalta una copia della fattura originale. La fattura deve essere conforme a tutte le norme di legge e ai dettagli dell'ordine di acquisto con riferimento alla descrizione dei Beni e dei Servizi, ai prezzi concordati, al volume e alle condizioni di pagamento e di consegna. La fattura deve essere indirizzata all'indirizzo dell'azienda, all'attenzione dell'Ufficio contabilità come irportato nell'ordine di acquisto. La fattura deve sempre includere, come minimo, le seguenti informazioni: numero d'ordine e di richiamo; numero di materiale/pezzo di ricambio; numero e descrizione della posizione; numero Intrastat di ciascun prodotto; prezzo unitario; totale fattura; imposta di legge sul valore aggiunto da indicare a parte; numero del documento di spedizione (polizza di carico/CMR/ecc.); nome dell'acquirente; maggiorazioni, se applicabili, da indicare a parte; numero di partita IVA dell'acquirente e del fornitore.

  Il pagamento dei Beni consegnati o dei Servizi erogati deve essere effettuato entro il termine di pagamento riportato sull'ordine di acquisto alla ricezione di una regolare fattura e alla ricezione di tutti i documenti previsti. Anche un eventuale sconto concesso per pagamento in contanti verrà calcolato con riferimento alla data alla quale Axalta riceverà una regolare fattura. I pagamenti effettuati da Axalta non sono da ritenersi un'accettazione delle condizioni e dei prezzi indicati nella fattura e non costitusicono una rinuncia dei diritti di Axalta con riferimento alle consegne effettuate o ai Servizi erogati, diversi da quelli concordati.

  Axalta ha il diritto di compensare le proprie pretese e di far valere un diritto di ritenzione.
- 7.3

## GARANZIE

- Il Fornitore garantisce che i Beni consegnati o i Servizi erogati sono conformi alle specifiche, agli standard e alle caratteristiche concordate, ovvero che i Beni o i Servizi sono idonei all'uso indicato nell'Accordo o altro, che essi sono caratteristiche concordate, ovvero che i Beni o i Servizi sono idonei all'uso indicato nell'Accordo o altro, che essi sono idonei al normale uso e che la loro qualità corrisponde a quella consueta per beni di identica tipologia e che è regionevole attendersi in virti della loro natura. I Beni devono essere conformi alle disposizioni di legge e regolamentari, nonché a tutti i requisiti e alle norme di sicurezza in vigore in materia di salute, sicurezza ul lavoro e prevenzione degli incidenti. Se del caso, i Beni devono essere marcati CE. Qualora le Parti contraenti abbiano concordato che i Beni debbano corrispondere a campioni particolari, la qualità e le caratteristiche del campione sono da considerarsi contrattualmente dovuti.

  Su richiesta di Axalta, il Fomitore, senza costi aggiuntivi, deve fornire un certificato di test o di ultimazione lavori o un rapporto di analisi, a conferma del fatto che i Beni consegnati, o i Servizi erogati, sono conformi alle specifiche di prodotto.
- prodoito.

  Il Fornitore deve informare Axalta in tempo utile, anticipatamente e per iscritto in merito a qualsiasi modifica dei propri fornitori e/o del processo di produzione, delle materie prime e di altri materiali per i Beni, oltre che a eventuali modifiche dei procedimenti e delle attrezzature per l'ispezione dei Beni o ad altre misure di assicurazione qualità, in modo da consentire ad Axalta di esaminare possibili effetti noivi insieme con il Fornitore.

  Inoltre, Axalta deve essere informata qualora i Beni siano deperibili o debbano essere utilizzati entro una certa data o se i Beni devono essere immagazzinati in determinate condizioni.

  In caso di consegna di Beni difettosi, Servizi inadeguati, calcolo errato dei prezzi, o qualora vengano violati altri termini contratuali contenuti nell'ordine di acquisto di Axalta o nei relativi allegati, Axalta ha diritto a richiedere, a titolo di adempimento successivo, e a propria discrezione, la rimozione del difetto o la consegna di Beni non difettosi.
- 8.5 L'adempimento successivo si ritiene mancato dopo due tentativi non riusciti. Restano impregiudicati tutti gli ulteriori
- diritti di cui potrebbe godere Axalta. Qualora campioni prelevati da una consegna risultino difettosi, Axalta ha diritto a rivendicare pretese con riferimento 8.6 all'intera spedizione. In caso di rifiuto di Beni, il prezzo di acquisto già pagato dovrà essere tempestivamente rimborsato ad Axalta.
- rimborsato ad Axalta.

  Fatti salvi gli altri diritti, Axalta stessa ha diritto a intervenire per porre rimedio o far eseguire tali lavori a terze parti.

  Lossti per tale rimedio saranno interamente a carico del Fornitore. In caso di difetti di minore entità (costi fino al 10 (dieci) % del valore dell'ordine), Axalta ha diritto a porre rimedio ai difetti o a richiedere che vi venga posto rimedio a spese del Fornitore senza accordo. Axalta avrà inoltre diritto a porre rimedio da sé ai difetti per prevenire un eventuale pericolo alla sicurezza operativa, così come un danno sproporzionatamente elevato a carico di Axalta o di lezze parti: 87

### SUBAPPALTATORI

SUBAPALTATORI

Il Fornitore non ha facoltà di nominare subappaltatori o altre terze parti ("Subappaltatori") per l'adempimento dell'Accordo senza il preliminare consenso scritto di Axalta. Su richiesta, il Fornitore deve fornire un elenco di tutti i Subappaltatori di cui intende avvalersi per l'adempimento dell'Accordo. Axalta conserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di rifutare qualsiasi Subappaltatori co singolo collaboratore di un Subappaltatori proposto. Fatta salva la nomina di Subappaltatori con il preliminare consenso scritto di Axalta, il Fornitore rimane responsabile del corretto adempimento e deve altresi garantire il corretto adempimento da parte dei Subappaltatori Nel Caso in cui il Fornitore si avvalga di un Subappaltatore con la preliminare approvazione di Axalta, il Fornitore sarà interamente responsabile di tutte le azioni o inadempimenti di tale Subappaltatore, oltre che di quelli dei suoi collaboratori e agenti, come se si trattasse di azioni o inadempimenti del Fornitore. Il Fornitore, con effetto immediato a seguito di una comunicazione di Axalta contenente la richiesta di agire in tal senso, cesserà di avvalersi di particolari Subappaltatori.

## RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE E ASSICURAZIONE

- Salvo laddove diversamente stabilito dalle presenti Condizioni di acquisto, il Fornitore è responsabile secondo quanto
- previsto dalle norme di legge.

  Il Fornitore deve mantenere a proprie spese una copertura assicurativa sufficiente contro i rischi di responsabilità. civile, per qualsiasi danno di cui esso o i suoi Subappaltatori possano essere responsabili. La prova dell'importo della copertura assicurativa per ciascum sinistro dovrà essere fornita su richiesta di Axadia. La responsabilità contrattuale e legale del Fomitore rimane impregiudicata dall'entità e dall'importo della copertura assicurativa.

### ISPEZIONE DEI BENI

- ISPEZIONE DEI BENI

  Axalta comunicherà al Fornitore qualsiasi non conformità visibile rispetto alle quantità ordinate e alle specifiche, nonché gli eventuali danni da trasporto o i difetti visibili, entro 14 (quattordici) giorni dalla consegna. Per qualsiasi non conformità occulta rispetto alle quantità ordinate e alle specifiche, oltre che per i danni da trasporto o i difetti occulti, che risultino evidenti solo i nu momento successivo, Axalta ne darà comunicazione al Fornitore entro 14 (quattordici) giorni dal loro rilevamento. Qualora il Fornitore sia del parere che sia necessaria un'ulteriore verifica da parte di Axalta, ne informera Axalta senza indugio. Tale verifica dova essere accettata da Axalta per siscritto. Nei confronti del Fornitore, Axalta non si assume nessun ulteriore obbligo di verifica e segnalazione. Qualsiasi ricevuta dei Beni consegnati, elaborazione o pagamento, così come eventuali ulteriori ordini non costituiscono accettazione della spedizione né una rinuncia di pretese basate su difetti.

  Axalta ha diritto a ispezionare i Beni prima della spedizione, ivi inclusi tutti i documenti del Fornitore a essa relativi, per determiname la conformità alle specifiche di prodotto. Tali ispezioni non esentano il Fornitore dalla propria responsabilità; esse non costituiscono neppure accettazione dei Beni il nadempimento all'Accordo. Su richiesta di Axalta, il Fornitore consentirà a quest'ultima, previo preavviso, di ispezionare la produzione dei Beni all'interno del proprio impianto di produzione o di quello dei propri Subappaltatori, in particolare con riferimento alla conformità agli accordi di assicurazione qualità in essere.
- agli accordi di assicurazione qualità in essere.

### TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ

- TRASFERIMENTO DI PROPRIETA

  La proprietà dei Beni e il rischio di perdita verranno trasferiti ad Axalta al ricevimento dell'intero pagamento. È esclusa un'eventuale riserva di proprietà estesa e prolungata del Fomitore. Il Fornitore permette l'utilizzo dei Beni da parte di Axalta nel proprio processo di produzione prima del trasferimento di proprietà.

  I Beni realizzati dal Fornitore con materiale fornito da Axalta sono di proprietà di Axalta in ogni fase della produzione. Lo stesso si applica ai Beni realizzati interamente o parzialmente a spese di Axalta e/o con strumenti di produzione pagati da Axalta, anche se solo parzialmente. In tal caso, i Beni di proprietà di Axalta devono essere immagazzinati a parte, con cura e gratuitamente e possono essere utilizzati unicamente in conformità all'ordine di acquisto di Axalta.

- CONFORMITÀ, SICUREZZA, SALUTE E PROTEZIONE AMBIENTALE

  Il Fornitore garantisce di rispettare tutte le norme di legge, le normative e le direttive locali, nazionali e internazionali in materia e gli altri requisiti ufficiali, come gli standard di sicurezza e le linee guida di autorità pubbliche, associazioni di categoria e associazioni professionali, nonché eventuali normative in materia di sicurezza, protezione e salute dei lavoratori e protezione ambientale applicabili, e di ottenere tutti i necessari permessi obbligatori per adempiere ai propri obblighi in conformità all'Accordo.

  Il Fornitore garantisce che tutti i componenti e i materiali inclusi nei Beni sono conformi in ogni momento e cumulativamente a tutti i requisiti di legge e ufficiali concernenti le sostanze componenti, il lavoro chimico e la sciurezza dei materiali nonche la protezione ambientale, in vigore nella località dell'impianto del Fornitore o della sede di attività di quest'ultimo (se diversa dalla località dell'impianto) oltre che nella località della sede di attività di
- Axalta. Il Fomitore deve informare Axalta senza indebito ritardo qualora si renda conto o presuma che i Beni non siano
- Il Fornitore deve informare Axalta senza inocono mano quanto a conformi ai requisiti di cui alla Clausola 13.2.

  Il Fornitore garantisce di rispettare la Direttiva di Axalta in materia di minerali provenienti da zone di conflitto, le Direttive di Axalta per i Fornitori EMEA e il Codice di condotta per i Fornitori di Axalta, i quali sono consultabili su <a href="https://www.axalta.com/corporate/en-US/sustainability/working-with-suppliers.html">https://www.axalta.com/corporate/en-US/sustainability/working-with-suppliers.html</a> o verranno forniti al Fornitore
- Nationale.

  L'inadempimento degli obblighi previsti per il Fornitore secondo quanto stabilito dalla presente Clausola 13 autorizza
  Axalta a risolvere l'Accordo per grave inadempimento. Rimangono impregiudicati gli ulteriori diritti. 13.5

- REGOLAMENTO REACH
  Il Fornitore non consegnerà alcuna sostanza chimica, alcun materiale o prodotto non specificamente incluso nella
  Scheda di sicurezza dei materiali o qualsiasi importante documento simile, se non con l'accettazione scritta di Axalta.
  Il Fornitore certifica che tutte le sostanze chimiche soggette al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo
  del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
  (REACH), che esso fornisce ad Axalta (ivi incluse le sostanze che esso non produce né importa), sono state o verranno
  correttamente presentate per la registrazione preliminare e la registrazione al'Agenzia europea per le sostanze
  chimiche nel rispetto delle sostanze di estorazione delle sostanze ai sensi del REACH e dei regolamenti
  in vigore, o certifica che tale registrazione non è necessaria a seguito di un'essenzione.
  Il Fornitore deve informare in via preliminare Axalta in merito a qualsiasi restrizione REACH (vivi incluse le sostanze
  che siano soggette ad autorizzazione: "SVHC" [sostanze estremamente preoccupanti]) che disciplini l'utilizzo e lo
  smaltimento di sostanze fornite in virtù del presente documento, ivi inclusa, in via esemplificativa ma non esaustiva,
  qualsiasi modifica proposta o definitivà de della allegati al REACH oncernenti tali restrizioni.
- qualsiasi modifica proposta o definitiva degli allegati al REACH concernenti tali restrizioni

## RISERVATEZZA E PUBBLICAZIONI

- RISERVATEZZA E PUBBLICAZIONI

  Le Parti devono mantenere riservati tutti i documenti, le informazioni e i dati messi a disposizione da o per conto di una Parte ("Parte divulgante") alla controparte ("Parte ricevente") e che vengono resi loro disponibili o di cui esse vengono a conoscenza sulla base della cooperazione ai sensi dell'Accordo ("Informazioni riservate"). Ciò si applica inoltre all'esistenza e al contenuto dell'Accordo. Le Parti devono trattare le Informazioni riservate nello stesso modo in cui trattano le proprie informazioni riservate, ma come minimo con la debita attenzione che è ragionevole attendersi da un operatore diligente. Tale obbligo si applica per dieci anni successivi all'estinzione dell'Accordo. Qualsiasi divulgazione di Informazioni riservate a terze parti, ivi inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, i Subappaltatori, richiede il preliminare consenso scritto della Parte divulgante. La divulgazione di Informazioni riservate e consentita unicamente per la finalità richiesta per l'adempimento degli obblighi in capo alle Parti in virità del presente Accordo. Le Parti devono inoltre imporre l'impegno di riservatezza che esse hanno assunto a tutte le persone o società a cui abbiano affidato le Informazioni riservate o l'adempimento in conformità all'Accordo.

  Gli obblighi summenzionati non si applicano alle informazioni:

   che erano note alla Parte ricevente prima che essa le ricevesse dalla Parte divulgante;
- - che erano note alla Parte ricevente prima che essa le ricevesse dalla Parte divulgante;
  - che la Parte ricevente ha elaborato indipendentemente senza ricorso a o utilizzo delle informazioni della Parte
  - che la Parte ricevente ha elaborato indipendentemente senza ricorso a o utilizzo delle informazioni della Parte divulgante; che la Parte ricevente ha ottenuto lecitamente da terze parti le quali, per quanto a conoscenza della Parte ricevente, non erano soggette ad alcun impegno di riservatezza nei confronti della Parte divulgante, ove tali terze parti, a loro volta, non abbiano acquisito le informazioni a seguito della violazione di disposizioni di protezione a favore della Parte divulgante; di cui la Parte ricevente è venuta a conoscenza senza violazione delle presenti disposizioni o di altre normative in materia di protezione dei segreti commerciali della Parte divulgante, o che sono o erano di dominio pubblico; o

  - che la Parte ricevente deve divulgare sulla base di un decreto legislativo, un provvedimento ufficiale o
- che la Parte ricevente deve divulgare sulla base di un decreto legislativo, un provvedimento ufficiale o l'ordinanza di un giudice. In tal caso, la Parte ricevente deve informare la Parte divulgame prima della divulgazione e deve limitare il più possibile l'entità di tale divulgazione.

  Le Informazioni risevrate rimangono di proprietà della Parte divulgante no possono essere né copiate né riprodotte senza il preliminare consenso scritto della Parte divulgante, salvo laddove ciò sia indispensabile per l'adempimento degli obblighi in capo alla Parte ricevente i sensi dell'Accordo. In caso di scadenza o estizione dell'Accordo entro dieci giorni dalla ricezione di una preliminare richiesta scritta della Parte divulgante, le Informazioni riservate della Parte ricevente devono essere restitute alla Parte divulgante unitamente a tutte le relative copie o la Parte ricevente deve confermare che le Informazioni riservate sono state distrutte. Tuttavia, la Parte ricevente è autorizzata a conservare una copia delle Informazioni riservate a scopo di archiviazione, ed essa potrà utilizzarle o divulgarle solo in forza di un obbligo di legge o nel caso di controversie leggate all'Accordo.

  Tutte le pubblicazioni in relazione all'oggetto dell'Accordo richiedono il preliminare consenso scritto della rispettiva controparte.

- PROTEZIONE DEI DATI
  In relazione alla presente Clausola 16, si applicano le definizioni di cui all'Articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679
  (Regolamento generale sulla protezione dei dati, "GDPR").
  Le Parti accettano di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi delle leggi e dei regolamenti in materia di protezione dei dati, ivi incluso, in via esemplificativa ma non essustiva, il GDPR.
  Qualora, in relazione all'esecuzione dell'Accordo o in quadsiasi altro modo, il Fornitore riceva da Axalta l'accesso a
- 16.3 dati personali e il trattamento non venga eseguito per conto di Axalta, il Fornitore avrà unicamente diritto a trattare dati personali ai fini dell'esecuzione dell'Accordo. Il Fornitore, salvo che nella misura consentita dalle leggi in vigore,

## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SOCIETÀ DEL GRUPPO AXALTA COATING SYSTEMS ("Axalta")



- non deve trattare diversamente dati personali, in particolare divulgare dati personali a terze parti e/o analizzare tali dati per finalità proprie e/o per creare un profilo.

  Nel caso in cui il Fomitore tratti dati personali o sia tenuto durante l'esecuzione dell'Accordo a trattare dati personali per conto di Axalta e, di conseguenza, sia considerato quale responsabile del trattamento, le Parti accettano di stipulare un Allegato relativo alla riservatezza e sicurezza dei dati ("DPSA"), che definisca l'oggetto e la durata del trattamento, la tipologia e la finalità del trattamento, la tipologia di dati personali e le categorie degli interessati, nonché i diritti e gli obblighi delle Parti.

  Qualora il trattamento dei dati per conto di Axalta sia soggetto alle norme del GDPR, il DPSA deve soddiefere i requisiti dibblicano di cui il anche il controli di Axalta sia soggetto alle norme del GDPR, il DPSA deve soddiefere i requisiti dibblicano di cui il avalta sia soggetto alle norme del GDPR, il DPSA deve soddiefere i requisiti dibblicano di cui il avalta sia soggetto alle norme del GDPR, il DPSA deve soddiefere i requisiti dibblicano di cui il avalta sia soggetto alle norme del GDPR, il DPSA deve soddiefere i
- gli obblighi delle Parti.

  Qualora il trattamento dei dati per conto di Axalta sia soggetto alle norme del GDPR, il DPSA deve soddisfare i requisiti obbligatori di cui all'Articolo 28 del GDPR.

  Il Fornitore deve implementare opportune misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti delle leggi e dei
- regolamenti in materia di protezione dei dati e in tutti i casi garantire la sicurezza dei dati personali.
  Il Fornitore garantisce che il trattamento dei dati personali verrà eseguito esclusivamente in uno Stato membro
  dell'Unione uropea, in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo o in un Paese terzo, il cui
  livello di protezione sia ritenuto adeguato dalla Commissione europea. 16.7
- 16.8 Qualsiasi trasmissione verso Paesi terzi il cui livello di protezione non sia ritenuto adeguato dalla Commissione europea richiede il consenso preliminare di Axalta, per iscritto o in formato elettronico, e deve essere conforme agli Articoli da 44 a 50 del GDPR
- 16.9 Il Fornitore accetta di non iniziare a trattare dati personali finché non abbia soddisfatto i requisiti stabiliti dalla presente Clausola 16.

- AUDIT

  Con preavviso di 14 (quattordici) giomi, Axalta o un contabile nominato da Axalta avrà il diritto di sottoporre a controlli il Fornitore in relazione all'Accordo e avrà il diritto di sottoporre a revisione contabile, esaminare e ispezionare tutti o una parte dei libri contabili, dei registri e dei documenti del Fornitore o i proprio beni nella misura in cui essa può ragionevolmente richiedere, al fine di verificare l'adempinento del Fornitore ai relativi obblighi ai sensi dell'Accordo. Tale audit dovrà essere effettuato durante i normali orari d'ufficio.

  Il Fornitore deve mettere a disposizione personale competente con conoscenze sufficienti di libri contabili, documenti e registri e deve assistere ragionevolmente Axalta o il contabile durante l'audit.

  L'audit viene generalmente svolto a spese del Fornitore, ad eccezione delle spese di viaggio e di alloggio le quali sono a carico di Axalta, Qualora, in seguito all'audit, emerga che il Fornitore non adempie o non ha adempiuto agli obblighi in conformità all'Accordo a detrimento di Axalta, il Fornitore dovrà farsi carico di tutti i costi, ivi incluse le spese di viaggio e di alloggio sostenute da Axalta per l'audit. 17.1

- viaggio e di alloggio sostenute da Axalta per l'audit. Qualora, in seguito all'audit, emerga che il Fornitore non adempie agli obblighi in conformità all'Accordo, il Fornitore 17.4 dovrà immediatamente adottare tutte le azioni ragionevolmente necessarie per porre rimedio a tale inadempimento e risultare pienamente adempiente agli obblighi in conformità all'Accordo.

### SALARI MINIMI DI LEGGE, INCARICO DEI COLLABORATORI E DIVIETO DI OCCUPAZIONE 18

- ILLEGALE

  Il Fornitore assicura che i collaboratori da lui impiegati o i relativi Subappaltatori per l'adempimento dell'Accordo con Axalta ricevono il salario minimo secondo quanto previsto dalle norme di legge. Il Fornitore deve inoltre assicurare il soddisfacimento degli obblighi vincolanti di pagamento dei contributi agli enti di previdenza sociale, all'associazione assicurazione di responsabilità civile dei collaboratori e ad altri istituti.

  Nella scelta dei Subappaltatori, il Fornitore assicura da parte di questi ultimi l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla Clausola 18.1 e richiede loro di fornire una conferma scritta di conformità. Inoltre, il Fornitore deve ottenere un'assicurazione scritta da parte dei Subappaltatori del fatto che richiedenano alle altre terze parti da essi impiegate di adempiere a tali obblighi.

  Il Fornitore manterrà Axalta indenne e manlevata dalle pretese di qualsiasi suo collaboratore o qualsiasi collaboratore dei Subappaltatori.

  Inoltre, il Fornitore è responsabile di qualsiasi danno subito da Axalta in seguito a inadempimento colposo da parte sua degli obblighi di cui alle Clausole 18.1 e 18.2.

  È vietata qualsiasi forma di occupazione illegale. 18.1
- 18.2
- 18.3

### APPALTATORE INDIPENDENTE

APPALTATORE INDIPENDENTE
Il Fornitore e i Sibappaltatori sono dell'erogazione del sussidio di disoccupazione, delle imposte sul
ruolo paga dei lavoratori e di tutti gli obblighi analoghi riguardanti i relativi collaboratori. L'Accordo non è destinato
a essere un contratto di impiego ai sensi delle disposizioni di legge sulla retribuzione dei lavoratori o di attro tipo e
non deve essere interpretato in tal senso. Nessun collaboratore del Fornitore o Subappaltatore deveno essere ritenuto con
collaboratore di Axalta per qualsivoglia finalità. Nulla nell'Accordo deve essere ritenuto costituire una partnership o
una joint venture tra il Fornitore e/o il Subappaltatore. Il Fornitore e/o il Subappaltatore devono tenere tutti i registri
necessari ed effettuare tutti i pagamenti necessari con riferimento ai relativi collaboratori e all'adempimento
dell'Accordo.

## CONTAMINAZIONE

- CONTAMINAZIONE

  Il Fornitore prende atto che Axalta è un'azienda produttrice di vernici per il settore automotive e che le prestazioni dei prodotti di Axalta, ivi comprese le relative proprietà di rivestimento e adesione, possono essere significativamente influenzate da tracce di materiali tensioattivi, ivi inclusi composti siliconici, materiali fluorurati, grassi, oli e surfattanti ("Sostanze contaminanti").

  Il Fornitore dichiara, garantisce e conviene che non verranno introdotte né utilizzate Sostanze contaminanti (o lubrificanti contenenti Sostanze contaminanti).
- - nell'assemblaggio, nella produzione, nella fabbricazione, nell'imballaggio o in qualsiasi altra fase di manipolazione dei beni; e/o
  - durante l'erogazione dei servizi in conformità al presente Accordo.
- durante l'erogazione dei servizzi in contomitta ai presente Accordo.
  Inoltre, il Fornitore devo ettemperare al Programma di sensibilizzazione in materia di Sostanze contaminanti per i Fornitori di Axalta, se applicabile, di cui Axalta lo informerà. Qualora il Fornitore non sia certo che una sostanza possa essere ritenuta una Sostanza contaminante o che il livello di una potenziale contaminazione da parte di una Sostanza contaminante possa pregiudicare la qualità dei prodotti Axalta, il Fornitore deve contattare Axalta per un parere e l'approvazione prima dell'utilizzo.
  Nella scelta dei Subappalatori, il Fornitore assicura da parte di questi ultimi il soddisfacimento delle condizioni stabilite dalle Clausole da 20.1 a 20.3 e richiede loro di fornire una conferma scritta di conformità. 20.3

### ASSICURAZIONE QUALITÀ 21

Il Fornitore e i Subappaltatori devono istituire e mantenere un efficace programma di assicurazione qualità ai sensi della norma ISO 9000 e sgg. o a norme equiparabili. Su richiesta di Axalta, il Fornitore deve documentare le misure adottate.

## RISOLUZIONE IN VIA ORDINARIA E RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO

- Il diritto di Axalta alla risoluzione in via ordinaria dell'Accordo o alla risoluzione dell'accordo per grave inadempimento è disciplinato dalle norme di legge.
- Qualora l'Accordo costituisca un obbligo continuato, può essere risolto senza preavviso per giusta causa. Tale giusta causa sussiste, in particolare, ma in via non limitativa, se:

  - issiste, in particolare, ma in via non limitativa, se:

    il Fornitore non adempie in modo sostanziale all'Accordo, inadempimento a cui non venga posto rimedio
    entro un ragionevole periodo di tempo definito da Axalta;

    il Fornitore non ha adempiuto al proprio obbligo di pagare le imposte e/o i contributi di previdenza sociale;

    il Fornitore diviene insolvente, è stata presentata una richiesta di apertura di una procedura di insolvenza nei
    confronti del Fornitore, una tale richiesta è stata rifiutata a causa della mancanza di attivi, eventuali procedure
    seccutive nei confronti del Fornitore sono risultate infruttuose o sono state avviate eventuali misure esecutive
    nei confronti del Fornitore che non siano state revocate entro 1 (un) mese (ad es. annullamento del
    pienoramento): o pignoramento); o
  - si verifica un cambiamento del controllo in relazione al Fornitore.

## RISARCIMENTO

- RISARCIMENTO
  Il Fornitore garantisce che la consegna dei Beni e/o l'erogazione dei Servizi non viola diritti di terze parti né viola leggi o regolamenti, che i Beni consegnati e/o i Servizi erogati non sono gravati né soggetti a diritti materiali, e che ad essi non sono generalmente associati diritti di terze parti.
  In caso di inadempimento colposo da parte del Fornitore dei propri obblighi secondo quanto stabilito dalla Clausola 23, il Fornitore manterrà Axalta indenne e manlevata da tutte le perdite, pretese, azioni legali, richieste di risarcimento danni, spese o passività, ivi inclusi, in via esemplificativa ma non esaustiva, onorari di avvocati e importi pagati per la composizione di eventuali azioni o procedimenti legali, derivanti da o legati al possesso, alla commercializzazione o a qualsiasi altro tipo di utilizzo dei Beni consegnati e/o dei Servizi erogati. 23.2

- DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

  Il Fornitore ottempererà alle istruzioni di Axalta concernenti l'utilizzo e la protezione dei brevetti, dei copyright e dei marchi di fabbrica di Axalta.

  In caso di proprietà intellettuale protetta ai sensi delle leggi in materia di copyright avente origine per il Fornitore nella fase di erogazione dei Servizi ad Axalta, il Fornitore concederà ad Axalta una licenza esclusiva esente da royalty. La licenza copria le utilizzazioni note e inoltre non sarà soggetta a restrizioni.

  Programmi, disegni, descrizioni di processi e altri documenti resi disponibili per l'utilizzo o l'applicazione dei Beni feretti e dai Servizi avanti di interespone di sergiale di Axalta.
- forniti o dei Servizi erogati diverranno di proprietà di Axalta.

### LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 25 25.1

- LENGE AFFLICABILE E FORC COMFETENTE
  Tutti i rapporti giuridici inerenti all'Accordo sono regolati esclusivamente dalle leggi del Paese in cui l'entità Axalta
  che ha effettuato l'ordine di acquisto ha la propria sede legale, ad esclusione dei principi sui conflitti tra leggi nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG) e di altri trattati
- 25.2 Per tutte le controversie derivanti da o in relazione all'Accordo o alla sua validità, il foro competente esclusivo sarà la località della sede di attività dell'entità Axalta che ha effettuato l'ordine di acquisto.

### DISPOSIZIONI VARIE

- DISPOSIZIONI VARIE

  Il Fornitore non ha diritto a cedere i diritti e gli obblighi in virtù dell'Accordo con Axalta a terze parti senza il preliminare consenso scritto di Axalta. Axalta può cedere i diritti e gli obblighi ai sensi dell'Accordo alle proprie affiliate in qualsiasi momento senza il preliminare consenso scritto del Fornitore.

  Il Fornitore non ha diritto a compensare pretese che non siano incontestate o provate dalla sentenza di un tribunale. Qualora il Fornitore abbia il diritto di sospendere l'adempimento, è autorizzato a procedere in tal senso solo contro pretese che derivino dal medesimo rapporto giuridico.

  Laddove una disposizione o parte di una disposizione delle presenti Condizioni di acquisto e/o dell'Accordo siano o dovessero risultare nulle, ciò non pregiudicherà la validità delle rimanenti disposizioni.

Luglio 2020